

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 13169/2020

"Scientia decoctionis" del terzo contraente - Ipoteca giudiziale per rilevante importo iscritta sul bene venduto e menzionata nell'atto - Sufficienza- Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. (Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13169 del 30/06/2020 (Rv. 658382 - 01)

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

13169

2020